CAMERA DEI DEPUTATI N. 1179

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DI VITTORIO BERTI BALDINA, SERONI, LEVI ARIAN GIORGINA, BERLINGUER LUIGI, CINCIARI RODANO MARIA LISA, JOTTI LEONILDE, BRONZUTO, ILLUMINATI, ROSSANDA BANFI ROSSANA, VIVIANI LUCIANA, DI LORENZO, DIAZ LAURA, NATTA, PICCIOTTO, RE GIUSEPPINA, SCIONTI, BERNETIC MARIA, DE POLZER, BALCONI MARCELLA, LOPERFIDO, GESSI NIVES, FIBBI GIULIETTA, ZANTI TONDI CARMEN

Presentata il 20 marzo 1964

Norme per la formazione delle classi e per le graduatorie degli insegnanti nelle scuole elementari

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge ha lo scopo di modificare quelle norme dell'ordinamento della scuola elementare che sono in contrasto con il principio della parità giuridica dei cittadini italiani, uomini e donne.

Una grave disparità, infatti, viene operata, a norma delle leggi vigenti, ai danni delle insegnanti elementari. A differenza di quanto avviene in qualsiasi settore del pubblico impiego e, nell'ambito dell'istruzione, nella scuola media e superiore, le condizioni di accesso all'ufficio e di sistemazione in sede nella scuola elementare sono diverse per l'uomo e per la donna, gravemente sfavorevoli a quest'ultima.

Occorre notare che condizioni di piena parità esistevano fino al 1928. Il fascismo – che certamente non aveva scrupoli quando si trattava di operare discriminazioni di ogni sorta – introdusse nell'ordinamento scolastico elementare una serie di accorgimenti legislativi intesi a sottrarre l'educazione dei bambini maschi alle insegnanti donne. Si teorizzava allora sulla necessità di una educazione virile, di una formazione del cittadino-soldato; e mentre si voleva dare al bambino di sei anni, insieme col suo primo libro il primo moschetto, si tendeva a spalancare ai maestri uomini le porte della scuola elementare, anche per avere così a disposizione un più ampio numero di istruttori per l'Opera nazionale balilla.

Con l'articolo 116 del Testo Unico della scuola elementare del 5 febbraio 1928, n. 577, la discriminazione a danno delle maestre venne compiuta in modo quasi inavvertito. Mentre le norme allora in vigore suggerivano al direttore didattico di assegnare preferibilmente le maestre alle classi femminili e i maestri a quelle maschili, la nuova legge stabiliva la distinzione dei posti, nella scuola elementare, in maschili, femminili e misti.

Il Regolamento del 26 aprile 1928, all'articolo 295 così indicava le modalità di andata in vigore dell'articolo 116 del Testo Unico:

« Alle scuole maschili sono assegnati i maestri, alle femminili le maestre, alle miste maestri e maestre. Quando per il numero dei vincitori del concorso non sia possibile assegnare maestri a tutte le scuole maschili vi si provvede in via provvisoria con personale femminile, destinandolo di preferenza alle classi inferiori ».

Con la caduta del fascismo, con l'approvazione della Costituzione della Repubblica, e la lenta ma progressiva applicazione del principio di parità, questa discriminatoria norma fascista non solo non è stata abrogata, ma è stata confermata e aggravata da successive disposizioni precisate a mezzo di ordinanze ministeriali riguardanti la trasformazione di classi miste in classi (e quindi posti) maschili e femminili; dal passaggio delle classi maschili del primo ciclo già occupato da donne all'elenco dei posti maschili; con indicazioni precise nella compilazione dei posti riservati ai maestri e alle maestre nei concorsi, negli incarichi e nei trasferimenti.

In tal modo si è sempre più aggravato lo squilibrio fra la percentuale delle donne (75 per cento) candidate ai concorsi magistrali, di quelle richiedenti il trasferimento (90 per cento circa) e il numero dei posti ad esse riservati (rispettivamente 23 per cento e 18 per cento). Ciò induce uno scontento profondo in tutte le insegnanti elementari, che si sentono oggetto di un'ingiusta discriminazione. Basti pensare che in quasi tutti i concorsi magistrali, il concorrente uomo che raggiunge il minimo dei voti risulta vincitore del concorso; mentre la concorrente donna vede annullato il suo sforzo anche se ottiene una votazione alta. Nello stesso tempo, il giovane maestro, appena entrato nella carriera magistrale, si vede assegnata la sede ambita, un posto in città, magari una prima maschile di 20 alunni; mentre la maestra, assegnata alla scuola mista di un piccolo villaggio (forse una pluriclasse di oltre 40 alunni) non riesce per lunghi anni ad ottenere il trasferimento nella città dove risiedono il marito e i figli.

Questa situazione, se è dolorosa per un gran numero di insegnanti, non giova certo al buon andamento della scuola elementare, dove il concetto di classificazione del personale secondo il merito, sembra essere sostituito da quello di un'assurda classificazione secondo il sesso, e dove la mortificazione delle donne (i tre quarti circa del corpo insegnante) appare tanto più grave in quanto non trova riscontro negli altri ordini di scuola.

L'abrogazione di tutte le norme che stabiliscono l'ingiusta discriminazione, come è previsto nell'articolo 2 della presente proposta di legge, è imposta dagli articoli 3 e 51 della Costituzione, che riconoscono alle donne parità di diritti, e dalla legge 9 febbraio 1963, n. 66, che all'articolo 1 dichiara: « La donna può accedere a tutte le cariche, professioni e impieghi pubblici, compresa la magistratura, nei vari ruoli, carriere e categorie, senza limitazioni di mansioni e di svolgimento della carriera, salvi i requisiti stabiliti dalla legge ».

Una questione d'ordine diverso – la cui soluzione implica necessariamente la cancellazione di ogni discriminazone fra gli insegnanti – investe una concezione dell'educazione arretrata non soltanto rispetto a moderni criteri pedagogici, ma anche alle situazioni sociali e al costume di oggi: è quella che riguarda la distinzione delle classi di alunni in maschili, femminili e miste, contemplata nelle disposizioni legislative per la scuola elementare.

In tutti gli altri ordini della scuola italiana, infatti, l'assenza di disposizioni legislative relative a distinzioni fra insegnanti secondo il sesso deriva anche dall'assenza di disposizioni che impongano che ogni classe debba essere o tutta maschile o tutta femminile. Unica ovvia eccezione – ma limitata agli alunni e non agli insegnanti – è fatta per gli Istituti professionali e tecnici femminili, sino a quando anche tali Istituti non si trasformeranno in scuole più moderne, aperte agli alunni di ambo i sessi, come è auspicabile.

Per questi motivi l'articolo 1 della presente legge introduce nella scuola elementare il principio della coeducazione degli alunni di ambo i sessi, principio che viene non solo accettato, ma consigliato da tutta la pedagogia moderna.

Il comma secondo dell'articolo 1 prescrive inoltre l'applicazione di un criterio obiettivo, quello dell'ordine di iscrizione, nell'assegnazione degli alunni nelle varie classi. Esso tende ad impedire che, come talora avviene nei plessi scolastici dei grandi Comuni, i Capi di Istituto, valendosi del loro potere discrezionale nella formazione delle classi, seguano il criterio della valutazione delle condizioni economiche e sociali degli alunni.

L'articolo 2 fissa le norme per la parità di condizioni fra maestre e maestri nell'assegnazione dei posti nelle scuole elementari, mentre l'articolo 3 intende modificare l'articolo 122 del citato Testo Unico, pure esso in contraddizione con il principio costituzionale di uguaglianza, in quanto richiede per la partecipazione ai concorsi magistrali età diverse alle giovani (17 anni) e ai giovani (18 anni).

Per tutte le ragioni esposte, confidiamo che la nostra proposta di legge ottenga il generale consenso, cosicché una benemerita categoria di donne italiane, le educatrici dei fanciulli, si veda restituita alla piena dignità professionale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Nelle scuole elementari è soppressa la divisione in classi maschili e femminili.

L'assegnazione degli alunni alle diverse sezioni della prima classe elementare viene fatta dal direttore didattico seguendo l'ordine di iscrizione, senza distinzioni di sesso e di condizione economica e sociale.

ART. 2.

È soppressa la distinzione in posti maschili, femminili e misti nell'organico della scuola elementare.

I concorsi, gli incarichi, i trasferimenti e tutti i provvedimenti riguardanti il personale insegnante della scuola elementare sono regolati da un'unica graduatoria di merito.

È abrogata ogni norma e disposizione in contrasto con la presente legge.

ART. 3.

Possono partecipare ai concorsi magistrali tutti coloro che, in possesso dei titoli di studio e dei requisiti stabiliti dalla legge, abbiano compiuto il 18° anno di età o che lo compiano entro il 31 dicembre dell'anno in cui il concorso è bandito.

NORMA TRANSITORIA

ART. 4.

La disposizione dell'articolo 2, secondo comma, si applica ai concorsi magistrali, alle graduatorie per incarichi e trasferimenti e a tutti i provvedimenti riguardanti il personale insegnante della scuola elementare che siano in atto alla data dell'entrata in vigore della presente legge.